

(N. 952)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1955

Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso.

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti indagini statistiche sulla distribuzione degli importi dei vaglia postali interni a tassa, il cui quantitativo si aggira su 14 milioni annui, hanno rivelato che il 93 per cento di essi non supera l'importo singolo di lire 20.000 e che, di questi ultimi, il 75,80 per cento non supera l'importo di lire 5.000; ne deriva che circa 10 milioni di vaglia su 14 sono compresi fra i valori da lire 10.000 a lire 5.000. Attraverso successiva analisi, è emerso altresì che i maggiori addensamenti si verificano per gli importi in cifra tonda multipli di 1.000.

Detti risultati, collegati alla necessità di conseguire una riduzione nella spesa relativa alle operazioni di controllo affidate ai competenti uffici periferici e centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, hanno stimolato la ricerca di un diverso si-

stema di trasferimento delle somme di limitato importo, tale da soddisfare alle esigenze degli utenti, secondo le preferenze che l'indagine statistica ha messo in luce, e da corrispondere alle norme di una tecnica basata sulla massima semplicità di procedura delle diverse fasi esecutive, da quelle di sportello, a diretto contatto con il pubblico, a quelle interne di amministrazione e di controllo.

Il sistema che, dopo un raffronto con i servizi analoghi di amministrazioni postali di altri Paesi, è apparso più conveniente è quello dei vaglia postali *a taglio fisso*, così largamente diffuso in Gran Bretagna da rappresentare il 94 per cento di tutto il movimento dei vaglia postali interni di quel Paese.

Il nuovo servizio è stato studiato in modo da corrispondere pienamente alle condizioni che ne costituiscono le premesse, per cui si

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevede che esso riuscirà di somma utilità al pubblico e all'Amministrazione.

È stato pertanto predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale si istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

L'articolo 1 sancisce, al primo comma, l'istituzione del servizio.

Con il secondo comma, si dispone che l'importo dei singoli tagli e le rispettive tasse verranno stabiliti successivamente nel modo previsto dall'articolo 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, il quale articolo statuisce che le tariffe dei servizi postali per l'interno, ed i limiti di valore, ecc., sono fissati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il terzo comma prevede che la data d'inizio del servizio e le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, di concerto con quello del tesoro, così come avviene per le carte valori postali.

L'articolo 2 stabilisce che i vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali, non sono cedibili per girata, e possono essere pagati, senza bisogno di girata, dagli Istituti di credito che ne chiedono

poi il rimborso agli uffici postali. Stabilisce inoltre che essi sono validi due mesi oltre quello di emissione e sono rimborsabili agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione.

L'articolo 3, infine, dispone che i vaglia non reclamati nei termini indicati nell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. Restano valide, per i vaglia postali a taglio fisso, le norme generali per i vaglia postali stabilite al Titolo III del Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalle disposizioni della legge in esame.

Giova chiarire, circa i termini di validità e di prescrizione stabiliti nei detti articoli 2 e 3, che in base alle norme generali ancora vigenti la validità dei vaglia postali è fissata in un solo mese oltre quello di emissione e la loro rimborsabilità agli aventi diritto è ammessa entro un solo esercizio finanziario oltre quello di emissione. Nel presente disegno di legge, tali termini sono portati rispettivamente da uno a due mesi, e da uno a due esercizi finanziari, e ciò in armonia ai più larghi criteri che hanno ispirato l'altro disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati (*Atto n. 1437*), con cui si stabiliscono negli indicati tempi i termini in parola per i vaglia postali e per gli assegni di conto corrente postale.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

L'importo dei singoli tagli e le rispettive tasse saranno stabiliti con successivo provvedimento da emanarsi nelle forme previste dall'articolo 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La data d'inizio del servizio e le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituti di credito

possono effettuarne il pagamento e chiederne il rimborso con le modalità che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge.

La validità dei vaglia a taglio fisso è di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione.

Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresì l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.

Art. 3.

L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione.

Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso le norme del Titolo III, Capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalla presente legge.